

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2310 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in contratti derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione ⁽²⁾ specifica, tra l'altro, i valori delle soglie di compensazione ai fini dell'obbligo di compensazione.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) riesamina regolarmente i valori di tali soglie di compensazione e propone norme tecniche di regolamentazione per modificarli. Tale riesame deve essere preceduto da una consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e delle altre autorità interessate e deve tenere conto, ove necessario, dell'interconnessione delle controparti finanziarie.
- (3) Per alcune giurisdizioni di paesi terzi non è stata ancora adottata alcuna decisione in materia di equivalenza di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. Ne consegue che i contratti eseguiti sui mercati nelle giurisdizioni di tali paesi terzi sono considerati OTC e, benché compensati da controparti centrali riconosciute, sono presi in considerazione ai fini delle soglie di compensazione. Inoltre i prezzi delle materie prime sono recentemente aumentati e hanno subito un'ulteriore impennata a causa dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina. Per queste ragioni si rende necessario un corrispondente adeguamento della soglia attuale per i derivati su materie prime. Il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in derivati OTC su materie prime dovrebbe quindi essere portato da 3 miliardi di EUR a 4 miliardi di EUR.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 149/2013.
- (5) Il presente regolamento si basa su una relazione e sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

